

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 5 maggio 2008

Modifiche al decreto 3 aprile 2007 di recepimento della direttiva 2006/8/CE, relativo alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Vista la direttiva n. 2006/8/CE della Commissione del 23 gennaio 2006, che modifica, per adeguarli al progresso tecnico, gli allegati II, III e V della direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il decreto del 3 aprile 2007 di attuazione della direttiva n. 2006/8/CE della Commissione del 23 gennaio 2006, che modifica, per adeguarli al progresso tecnico, gli allegati II, III e V della direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 giugno 2007, n. 147;

Decreta:

Art. 1.

1. La tabella 1a e' sostituita dalla seguente:

Tabella 1a

TOSSICITA' ACQUATICA ACUTA ED EFFETTI NEGATIVI A LUNGO TERMINE

Classificazione della sostanza	Classificazione del preparato		
	N, R50-53	N, R51-53	R52-53
N, R50-53	Cfr. tabella 1b	Cfr. tabella 1b	Cfr. tabella 1b
N, R51-53		$C_n \geq 25 \%$	$2,5 \% \leq C_n < 25\%$
R52-53			$C_n \geq 25 \%$

Art. 2.

1. La tabella Ib è sostituita dalla seguente:

Tabella 1b

TOSSICITÀ ACQUATICA ACUTA ED EFFETTI NEGATIVI A LUNGO TERMINE
DELLE SOSTANZE MOLTO TOSSICHE PER L'AMBIENTE ACQUATICO

Valore LC ₅₀ o EC ₅₀ ["L(E)C ₅₀ "] della sostanza classificata come N, R50-53 (mg/l)	Classificazione del preparato		
	N, R50-53	N, R51-53	R52-53
0,1 < L(E)C ₅₀ ≤ 1	Cn ≥ 25 %	2,5 % ≤ Cn < 25 %	0,25 % ≤ Cn < 2,5 %
0,01 < L(E)C ₅₀ ≤ 0,1	Cn ≥ 2,5 %	0,25 % ≤ Cn < 2,5 %	0,025 % ≤ Cn < 0,25 %
0,001 < L(E)C ₅₀ ≤ 0,01	Cn ≥ 0,25 %	0,025 % ≤ Cn < 0,25 %	0,0025 % ≤ Cn < 0,025 %
0,0001 < L(E)C ₅₀ ≤ 0,001	Cn ≥ 0,025 %	0,0025 % ≤ Cn < 0,025 %	0,00025 % ≤ Cn < 0,0025 %
0,00001 < L(E)C ₅₀ ≤ 0,0001	Cn ≥ 0,0025 %	0,00025 % ≤ Cn < 0,0025 %	0,000025 % ≤ Cn < 0,00025 %
Per i preparati contenenti sostanze con un valore LC ₅₀ o EC ₅₀ inferiore a 0,00001 mg/l, i limiti di concentrazione sono calcolati di conseguenza (in intervalli di fattore 10)			

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 maggio 2008

Il Ministro: TURCO

Registrato alla Corte dei conti

Ufficio di controllo preventivo alla persona e dei beni culturali, registro n. 4, foglio n. 157

08A05260